

Oggetto: Variante formale a carattere redazionale al Regolamento Urbanistico vigente ai sensi dell'art. 19 della LRT 65/2014. Adozione e conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità semplificata a VAS ai sensi dell'art. 5, comma 3ter della LRT 10/2010.

IL CONSIGLIO COMUNALE,

Premesso:

- Che il comune di Empoli è dotato di Piano Strutturale approvato con delibera del Consiglio Comunale 30 marzo 2000, n. 43, efficace dalla data di pubblicazione sul BURT n. 18 del 3 maggio 2000;
- Che con delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 4 novembre 2013 è stata approvata la variante di minima entità al Piano Strutturale ed il 2° Regolamento Urbanistico del Comune di Empoli, divenuta efficace con la pubblicazione sul BURT n. 52 del 24 dicembre 2013;
- Che il Regolamento Urbanistico comunale è stato sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) conformemente a quanto disposto dal titolo II del dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza); la decisione finale, costituita dal provvedimento di approvazione del Regolamento Urbanistico, dal parere motivato e dalla dichiarazione di sintesi, è stata assunta con la medesima Delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 04/11/2013, vista la Determinazione dirigenziale n. 769 del 18/09/2013 (parere finale VAS autorità competente);
- Che nel periodo di vigenza del Regolamento Urbanistico l'Amministrazione Comunale intende dare corso ad una serie di modifiche all'atto di governo del territorio, in linea con il programma amministrativo di mandato 2014-2019;
- Che obiettivo generale della proposta di variante è compiere una attività di "Manutenzione" del Regolamento Urbanistico mediante variazione formale del medesimo in termini prettamente redazionali, con contenuti essenzialmente tecnici che nascono in gran parte dall'adeguamento a strumenti legislativi e normativi sovraordinati e sopravvenuti, in una logica di semplificazione e snellimento di molti procedimenti urbanistici ed edilizi;
- Che detta variante non comporta modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS;

Rilevato:

- Che la Regione Toscana si è dotata nel frattempo di nuove norme per il governo del territorio con la LRT n. 65 del 10.11.2014 e di specifici regolamenti, quali il "Regolamento di attuazione dell'articolo 144 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio", di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 novembre 2013, n. 64/R e il "Regolamento di attuazione dell'articolo 84 della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 (Norme per il governo

- del territorio) contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale” di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 agosto 2016, n. 63/R ;
- Che, in ottemperanza della nuova legge regionale LRT 65/2014 per la definizione dell’atto di variante è stato effettuato l’avvio del procedimento nel rispetto dell’art. 17 della citata legge regionale;
 - Che con l’avvio del procedimento di cui sopra ed in conformità ai disposti di cui all’art. 5 comma 3ter della LRT 10/2010, l’autorità procedente ha richiesto all’autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità a VAS semplificata, al fine di verificare che tale variante non comporti impatti sull’ambiente, trasmettendo in data 25 ottobre 2016 Prot. n. 66525 all’autorità competente una relazione motivata;
 - Che l’autorità competente in materia di VAS e quindi anche per la variante in oggetto, è l’arch. Edo Rossi – dirigente dell’area tecnica del comune di Cerreto Guidi, in forza della convenzione di reciproca assistenza sottoscritta da entrambi gli enti in data 20 aprile 2016;

Considerato:

- Che l’autorità competente ha ritenuto che ricorressero le condizioni per lo svolgimento di una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata in conformità ai disposti di cui all’art. 5 comma 3 ter della LRT 10/2010;
- Che la variante in oggetto è qualificabile come variante formale, a carattere redazionale, che non modifica la disciplina di piano già sottoposto a VAS e non comporta impatti sull’ambiente;
- Che in considerazione di quanto sopra, l’autorità competente con determinazione dirigenziale UER n. 11 del 14 novembre 2016 ha formulato la decisione finale di esclusione a VAS della variante in oggetto,
- Che le conclusioni del procedimento di verifica di assoggettabilità comprese le motivazioni dell’esclusione verranno rese pubbliche attraverso la pubblicazione sui siti Web dell’autorità procedente e dell’autorità competente;

Preso atto:

- Che nel rispetto dell’art. 17 c. 3 lett. c) della LRT 65/2014 sono stati individuati i seguenti Enti ed organismi pubblici ai quali richiedere un contributo tecnico:
 - ✓ REGIONE TOSCANA Dipartimento delle Politiche Ambientali e Territoriali Area Pianificazione del Territorio
 - ✓ UNIONE DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA Settore Viabilità, Edilizia e Trasporti, Pianificazione Territoriale
 - ✓ CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE Dipartimento I Promozione del Territorio Urbanistica e Ambiente;
- Che nel rispetto dell’art. 17 c. 3 lett. d) della LRT 65/2014 sono stati individuati i seguenti Enti ed organi pubblici competenti all’emanazione di pareri, nulla osta o assensi comunque denominati:
 - ✓ REGIONE TOSCANA Dipartimento delle Politiche Ambientali e Territoriali Area Pianificazione del Territorio

- ✓ UNIONE DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA Settore Viabilità, Edilizia e Trasporti, Pianificazione Territoriale
 - ✓ CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE Dipartimento I Promozione del Territorio Urbanistica e Ambiente;
- Che per agevolare e semplificare i lavori preparatori della variante in oggetto, per l'ottenimento dei contributi e pareri utili all'impostazione della medesima, si è proceduto in data 25 ottobre 2016, con prot. n. 66520, all'indizione di una conferenza dei servizi in modalità semplificata ai sensi dell'art. 14 bis comma 2 della L. 241/1990, stabilendo un termine di 30 giorni per la conclusione della conferenza, decorrenti dalla data di invio della comunicazione, entro il quale le amministrazioni di indirizzo dovevano far pervenire le proprie determinazioni; la mancata comunicazione della determinazione entro il termine indicato equivale ad assenso senza condizioni;
 - Che in data 4 novembre 2016 con prot. n. 68926 è pervenuta nota della Città Metropolitana di Firenze, con la quale si evidenzia che dalla documentazione resa disponibile la variante in oggetto *“risulta coerente con i principi d'uso del territorio contenuti nello Statuto del PTCP”*;
 - Che in data 11 novembre 2016 con proto n. 70729, è pervenuta nota della Regione Toscana, con la quale *“non si rilevano in questa fase particolari problematiche o criticità da segnalare”*, rimandando la formulazione di un vero e proprio contributo/osservazione in fase di adozione della variante stessa;
 - Che in data 15 novembre 2016 prot. n. 71675 è pervenuta nota dell'Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa con la quale si specifica che l'Unione non ha attualmente tra le proprie competenze la programmazione e pianificazione urbanistica del territorio ed è impossibilitata ad esprimere pareri in merito e, pertanto, per tutto quanto attiene dette materie è necessario far riferimento alla Regione Toscana e alla Città Metropolitana di Firenze ai cui pareri di conseguenza si rimanda.

Rilevato:

- Che né l'autorità competente né gli altri enti interessati hanno formulato richieste di modifica o integrazione al documento preliminare o alla documentazione predisposta dall'ufficio tecnico, allegata alla deliberazione di avvio del procedimento di variante;
- Che la variante al Regolamento Urbanistico c.d. “Manutentiva” consta dei seguenti elaborati:
 - Relazione tecnica del Responsabile del Procedimento (**allegato A**), redatta ai sensi dell'art. 18 della LRT 65/2014 ;
 - Testo delle Norme Tecniche Attuative (testo sovrapposto **All. B** e modificato **All. C**)
 - Rapporto del Garante dell'Informazione e della Partecipazione (**All. D**)
- Che nel rispetto dell'art.17 c. 3 lett.a) della LRT 65/2014 la variante nella sua complessità definisce i seguenti obiettivi:

- Apportare una serie di correzioni e adeguamenti alle Norme Tecniche di Attuazione per facilitare l'applicazione delle stesse e far fronte alle esigenze di semplificazione promosse sia dagli operatori economici che dagli ordini professionali che operano sul territorio che dai cittadini, intervenendo in conformità al Piano Strutturale, essenzialmente sulla disciplina per la gestione degli insediamenti e del patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 95, c. 1 lett. a) della LRT 65/2014, sia all'interno del territorio urbanizzato, così come definito dall'art. 224 della citata legge, che fuori da tale perimetro, recependo anche gli adeguamenti normativi a carattere nazionale e regionale intervenuti successivamente all'approvazione del RU;
- Conservare il patrimonio paesaggistico e culturale del nostro territorio, promuovendo l'attivazione di un processo di ripresa economica, mediante modifiche all'articolato delle norme volte a facilitare l'attività di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente rispondendo alle aspettative dei cittadini, degli operatori economici e del mutato quadro normativo regionale e nazionale in materia edilizia ed urbanistica.

Che, nello specifico con la variante in oggetto, si intende procedere:

- All'eliminazione dal RU di una serie di definizioni tecniche, in conseguenza del recepimento automatico dei parametri urbanistici ed edilizi e delle definizioni tecniche contenute nel Capo II del "Regolamento di attuazione dell'articolo 144 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio", di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 novembre 2013, n. 64/R, e sue successive modificazioni e/o integrazioni. Le definizioni di elementi costitutivi o di corredo delle costruzioni restano quelle desunte dall'Allegato A – Definizioni termini di riferimento di cui al medesimo DPGR.
- al recepimento nel Ru di una serie di disposizioni specifiche che superano gli attuali strumenti urbanistici locali in tema di aree agricole, in funzione della recentissima entrata in vigore del "Regolamento di attuazione dell'articolo 84 della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale" di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 agosto 2016, n. 63/R.
- a ricondurre le categorie di intervento alle definizioni di cui alla LRT 65/2014 nonché all'eliminazione di riferimenti ad articoli di legge, ove possibile, onde evitare che il riferimento normativo perda valore nel tempo,
- all'adeguamento del RU ad altre normative di settore, come ad esempio quella del settore commercio;
- alla parziale ridefinizione di grandi temi quali: gli interventi edilizi diretti, i parametri per la dotazione parcheggi, le modalità di intervento;

Dato atto:

- che i contenuti sopra indicati della variante costituiscono di fatto una anticipazione del percorso di revisione del RU, per addivenire al prossimo Piano Operativo, previsto dalla legge regionale per il governo del territorio, sostanzialmente per quanto concerne la disciplina di gestione degli attuali insediamenti e del patrimonio edilizio esistente;
- che ai sensi dell'art. 222 della LRT 65/2014, nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della predetta legge, i comuni possono adottare ed approvare varianti al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico che contengono anche previsioni di impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dall'art. 224, previo parere favorevole della conferenza di copianificazione;
- che nel rispetto dell'art. 17 c. 3 lett. b) della LRT 65/2014 la variante in oggetto non interferisce nelle attività di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio e non prevede nuovi interventi di trasformazione di cui all'art. 95 c. 1 lett. b) della LRT 65/2014 o modifica di quelli già previsti nel RU;
- che pertanto non è stato necessario attivare il procedimento di cui all'art. 25 della LRT 65/2014 della Conferenza di copianificazione. La proposta non genera infatti nuovi impegni di suolo esterni al perimetro del territorio urbanizzato e non riguarda la previsione di grandi strutture di vendita.
- Che la variante al Ru risulta coerente con gli obiettivi ed indirizzo del piano Strutturale approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 43 del 30 marzo 2000, e n. 72 del 4 novembre 2013 (variante al PS di minima entità);
- Che i contenuti della variante risultano coerenti con gli strumenti di pianificazione territoriale di riferimento quali il PIT con valenza di Piano Paesaggistico e il PTCP;
- Che il deposito dell'atto urbanistico all'Ufficio della regione Toscana – Genio Civile di Firenze non risulta necessario, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 3 comma 4 del Regolamento Regionale 53/R, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 25 ottobre 2011; deposito sostituito dalla certificazione del Responsabile del Procedimento che attesta la non necessità di nuove indagini geologiche oltre quelle prece demente effettuate in occasione della approvazione del secondo Regolamento Urbanistico (**All. E**);
- Che l'amministrazione Comunale ha svolto, come da programma allegato alla deliberazione di avvio del procedimento, e ancor prima dell'avvio medesimo, forme di consultazione e di ascolto attivo della cittadinanza e delle categorie professionali;

Preso atto, inoltre, della certificazione e della relazione dell'attività svolta ai sensi dell'art. 18 commi 1-3 della LRT 65/2014 del responsabile del Procedimento Arch. Paolo Pinarelli (**All. A**), nominato con deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 19 ottobre 2016 e del

rapporto del Garante dell'informazione e della partecipazione D.ssa Romina Falaschi (**All. D**), nominata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 25 marzo 2015;

Che risultano specificatamente valutati gli elementi di fattibilità tecnica e di coerenza con gli strumenti sopra ordinati e i piani di settore;

Precisato infine che la variante di cui trattasi è adottata e sarà approvata con le procedure previste dall'art. 19 e ss. della LRT 65/2014;

Tutto quanto premesso e rilevato,

Richiamate:

- La parte seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- La direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi;
- La legge regionale Toscana 12 febbraio 2010, n. 10 smi;
- La legge regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65;
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 11 marzo 2015, con la quale sono state individuate l'autorità proponente e l'autorità competente, nel rispetto della LRT 10/2010;
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 12 aprile 2016, di approvazione dello *Schema Convenzione per il "Servizio di reciproca assistenza tecnica fra i Comuni di Empoli e Cerreto Guidi in materia di VAS, ai sensi della L.R.T. 10/2010 e del D.lgs n. 152/06"*, è stato individuato l'Arch. Edo Rossi del comune di Cerreto Guidi come autorità competente nella procedura di VAS per i piani e i programma di competenza del comune di Empoli;
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 19 ottobre 2016, con la quale si è dato avvio, ai sensi dell'art. 17 della LRT 65/2014, al procedimento di Variante formale a carattere redazionale al Regolamento Urbanistico vigente e avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità semplificata a VAS ai sensi dell'art. 5, comma 3ter della LRT 10/2010;
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 16 novembre 2016 con la quale si propone l'adozione della variante in oggetto al Consiglio Comunale;

Preso atto che i documenti tecnici della variante sono costituiti dai seguenti elaborati:

- Testo delle Norme Tecniche Attuative (testo sovrapposto **All. B** e modificato **All. C**)

Che si sono formati i presupposti per l'adozione della variante in oggetto;

Che in data 23 e 24 novembre 2016 la variante è stata sottoposta all'esame delle competenti commissioni Consiliari;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore III Politiche Territoriali Arch. Paolo Pinarelli, che entra a far parte del presente provvedimento;

Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"* - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come certificato nell'Allegato del presente deliberato dal Responsabile della Ragioneria, che entra a far parte del presente provvedimento;

Preso atto della discussione consiliare e delle dichiarazioni di voto, legalmente rese dai Consiglieri presenti, riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;

Con il seguente esito delle votazioni:

Presenti

Favorevoli

Contrari

Astenuti

d e l i b e r a

1. Di approvare le premesse sopra esposte quali parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Di adottare ai sensi dell'art. 19, comma 1 della Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65 la Variante formale a carattere redazionale al Regolamento Urbanistico vigente, c.d. "Manutentiva", composta dagli elaborati citati in narrativa e allegati alla presente deliberazione sotto le lettera "B" e "C", redatti in formato digitale.pdf, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di prendere atto della relazione redatta dal Responsabile del Procedimento - arch. Paolo Pinarelli (**Allegato A**) con la quale si accerta e certifica che il procedimento di formazione del variante in oggetto si è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, ed attesta la sua coerenza con gli altri strumenti di pianificazione territoriale sovra ordinati;
4. Di prendere atto della certificazione del Responsabile del Procedimento che attesta la non necessità di nuove indagini geologiche oltre quelle prece demente effettuate in occasione della approvazione del secondo Regolamento Urbanistico (**All. E**);
5. Di prendere atto del rapporto redatto dal Garante della informazione e della partecipazione - Dott.ssa Romina Falaschi (**Allegato D**), in merito alle iniziative poste in essere al fine di assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati al procedimento di formazione del piano in oggetto;
6. Di prendere atto della determinazione dirigenziale UER n. 11 del 14 novembre 2016 a firma dell'Autorità Competente Arch. Edo Rossi, di conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità semplificata a VAS, con la quale si dispone la esclusione a VAS della variante in oggetto.
7. Di dare atto che la bozza di deliberazione comprensiva dei relativi allegati è stata pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Pianificazione e governo del territorio";
8. Di dare atto che la variante sarà trasmessa alla Regione, alla Città Metropolitana e all'Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa;

9. Di dare atto che la variante verrà depositata presso gli uffici della Amministrazione Comunale per la durata di sessanta giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione sul Burt di apposito avviso, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione e presentare le osservazioni che ritenga opportune; e verrà reso accessibile anche sul sito istituzionale del comune alla sezione “Garante della comunicazione”;
10. Di specificare che, decorso il termine utile per la presentazione delle osservazioni, l’Amministrazione Comunale procederà alla definitiva approvazione del piano attuativo, motivando le determinazioni assunte in merito alle eventuali osservazioni presentate;
11. Di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, il solo parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 comma 1 del “*Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la certificazione del Responsabile della Ragioneria circa la non implicazione di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Indi il Consiglio Comunale

In ragione della necessità di concludere quanto prima la procedura di approvazione della variante in oggetto;

Con successiva votazione e con voti :

Votanti

Favorevoli

Contrari

Astenuti

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l’ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;

d e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “*Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.